

Procedura aperta, in Unione d'Acquisto, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in sette lotti distinti, di protesi mammarie (CND P06), per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (AOUSS – Capofila mandataria), dell'Azienda Tutela della Salute Regione Sardegna (ATS-Sardegna), dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AUOCA) e dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB). Importo complessivo a base d'asta euro 5.947.400,00 oltre IVA nella misura di legge. N° gara 7302746.

**Chiarimenti ai quesiti amministrativi del 28/03/2019**

N.	QUESITO	CHIARIMENTO
1	A) Il punto 7.3 del disciplinare di gara “ Requisiti di capacità tecnica e professionale” è a pena di esclusione?  B) Esiste una modalità differente per la comprova del requisito?	a) Come previsto all'art.7. del disciplinare di gara <b>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b> (pag. 9) : <i>“I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.”</i>  b) No. Si conferma che i mezzi di prova sono quelli indicati nel disciplinare di gara
2	<b>Elenco forniture analoghe</b> Qualora l'azienda abbia iniziato l'attività da meno di cinque anni, si chiede di confermare che l'importo oggetto del requisito relativo alle forniture analoghe da comprovare, debba essere rapportato al periodo di effettiva attività.	No. Si conferma la disposizione dell'art. 7.3 del disciplinare, nella misura prevista, fermo restando che quale norma di favore il periodo documentabile (il quinquennio anziché il triennio) garantisce una maggiore partecipazione alla procedura di gara.  Per le forniture analoghe si rinvia alla lettura del quesito n° 3
3	In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale: per “forniture analoghe” sono da intendersi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivi medici nella loro totalità</li> </ul> Oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protesi impiantabili</li> </ul>	Nell'ambito delle “forniture analoghe” possono essere intesi i dispositivi medici nella loro totalità in quanto appartenenti tutti alla stessa CLM 015
4	<b>Rif. 7.2 del Disciplinare di gara:</b> si chiede, ai sensi dell'art. 86, comma 4, possono essere accettate le referenze bancarie.	In riferimento al 7.2 del disciplinare di gara il requisito minimo di capacità del fatturato globale non può essere sostituito dalle referenze bancarie. In caso di carenza del requisito minimo è possibile il ricorso all'avvalimento o la partecipazione in raggruppamento.

<p>5</p>	<p><b>Rif. 7.3 del disciplinare di gara</b>          La nostra società opera (.....)senza tuttavia raggiungere i fatturati da voi richiesti.          Si chiede se, ai sensi dell'art. 86 allegato XVII possano essere sufficienti, ai fini dell'ammissione, gli elenchi delle principale forniture degli ultimi 3/5 anni.</p>	<p>Il quesito non è chiaro.</p> <p>Il disciplinare prescrive <b>sia</b> il requisito del “fatturato globale medio annuo” (art. 7.2 del disciplinare) che riguarda tutte le attività dell'operatore concorrente, dunque non solo i dispositivi medici, <b>sia</b> il requisito di capacità tecnico-professionale (art.7.3 disciplinare) concernente unicamente “forniture analoghe”, per la cui definizione si rinvia al quesito n° 3.</p> <p>Con riferimento al punto 7.3, pertanto, l'elenco delle principali forniture nell'ultimo quinquennio, dovrà riguardare forniture analoghe secondo quanto precisato in termini di analogia nel quesito n° 3</p>
<p>6</p>	<p>Rilevato che nel capitolato speciale prestazionale allegato al Bando di gara, i prodotti oggetto della procedura competitiva promossa, sono descritti con un notevole grado di dettaglio e con specifiche tecniche di unicità (misure, grandezza e caratteristiche peculiari quali la modalità di realizzazione della testurizzazione “con testurizzazione dell'involucro esterno atta a ridurre la contrattura capsulare, prodotta con metodiche sicure senza l'ausilio di materiali abrasivi e assenza di gradienti osmotici”) tali da limitare significativamente la partecipazione alla gara da parte di Imprese fornitrici della medesima tipologia di prodotti, aventi caratteristiche qualitative e prestazionali del tutto analoghe e assimilabili ma recanti specifiche tecniche leggermente diverse da quelle richieste.</p> <p>A fronte di tali elementi di analisi, sarebbe opportuno chiarire e precisare da parte della Stazione appaltante se il concetto di “forniture analoghe” espresso dal Bando, per i lotti da 1 a 6 (forniture di protesi mammarie), e per il lotto 7 (fornitura di espansori), debba intendersi in senso estensivo sino a ricomprendere prodotti e beni che si discostano in misure e grandezze rispetto alle specifiche presenti del Bando, ma fermo restando il rispetto dei livelli qualitativi e prestazionali richiesti. Tale interpretazione favorirebbe la maggior partecipazione possibile di Imprese operanti sul mercato a risponderebbe certamente al meglio alla tutela dei principi di libera concorrenza nel mercato e della par condicio e non discriminazione. Quanto sopra premesso,  <b>si chiede</b>          di chiarire le condizioni al rispetto delle quali i prodotti richiesti in fornitura possano essere considerati analoghi e, in un giudizio complessivo di affidabilità, possano essere</p>	<p>1) Il quesito non è chiaro in quanto sovrappone al concetto di “forniture analoghe” il concetto di “specifiche tecniche” e requisiti dei dispositivi medici da offrire, che sono definiti nell'art. 5 del Capitolato speciale prestazionale.</p> <p>2) <b>In riferimento al punto 7.3 “requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare di gara, si precisa che le “forniture analoghe”, del predetto punto, prescindono</b> dalle specifiche tecniche definite nel capitolato e riportate, in estrema sintesi nella tabella riepilogativa del par. 7.3. Non si fa infatti riferimento a forniture identiche. Si rinvia al quesito n° 3.</p> <p>3) Per quanto riguarda invece le caratteristiche attinenti al prodotto da offrire (offerta tecnica- fase esecutiva) si rimanda alle disposizioni previste dal capitolato speciale prestazionale e relativi allegati.</p> <p>4) Resta ferma l'applicazione della generale regola dell'equivalenza di cui all'art. 68 del D. Lgs 50/2016.</p>

	considerati tecnicamente idonei a rispondere alle specifiche richieste ai fini della più corretta presentazione di un'offerta e della successiva esecuzione dell'appalto.	
--	---	--